COPIA

N. **30** Reg.

COMUNE DI TOMBOLO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 della deliberazione di Giunta Municipale del 19.04.2012, n. 31, adottata ai sensi dell'art. 11 della L. n. 27/2012 e avente ad oggetto: "Istituzione della terza farmacia".

L'anno **duemilaquindici**, addì **tredici** del mese di **aprile**, alle ore **12.20**, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Andretta Cristian	Sindaco	x	
2	Frasson Luca	Vicesindaco	x	
3	Vuolo Marilisa	Assessore		x
4	Vighesso Alberto	Assessore	x	
5	Cusinato Elisa	Assessore	x	

Partecipa alla seduta il dr. Bagliolid Stella, Segretario del Comune.

Andretta Cristian nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 della deliberazione di Giunta Municipale del 19.04.2012, n. 31, adottata ai sensi dell'art. 11 della L. n. 27/2012 e avente ad oggetto: "Istituzione della terza farmacia".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del 19.04.2012, n. 31, adottata ai sensi dell'art. 11 ("*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alle discipline della somministrazione dei farmaci ed altre disposizioni in materie sanitarie*") della L. n. 27/2012, la Giunta Municipale ha istituito "*la terza farmacia nel territorio comunale*", localizzandola "*nella seguente zona: Piazza G. Facchetti, Viale dello Sport, Vicolo P. Carnera, Via F. Coppi, Via G. Bartali, Via A. Moro, Via F. Filzi (S.P. e laterale), Via S. Andrea Apostolo, Via Dante Alighieri, Via 25 Aprile, Via Boccaccio, Via S. Francesco, Via Petrarca, parte di Via Camatta e di Via Boschetto*";
- la predetta deliberazione ha avuto luogo nella vigenza del Piano di Lottizzazione "Euro", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2004, la cui completa realizzazione avrebbe dovuto dar luogo all'insediamento, nella zona in commento, di circa 500 abitanti, cosicché il provvedimento giuntale citato, n. 31 del 19.4.12, riteneva che "*nel Comune di Tombolo al 31.10.2010 sono risultati residenti 8288 abitanti e che, oltre alle due farmacie esistenti, ai sensi del comma 1 del citato articolo 11, è possibile istituire nel proprio territorio la terza farmacia, cosiddetta discrezionale*", allo scopo di "*favorire la concorrenza e l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti con i requisiti di legge*";

RICORDATO CHE:

- la delibera di Giunta Comunale 19.4.2012, n. 31 non è divenuta definitiva a causa dell'impugnativa avanti al TAR del Veneto (n. R. G. 1140/2012) da parte dei dottori Albino Andretta e Massimiliano Cirilli, in qualità di legali rappresentanti, rispettivamente, della società Andretta s.n.c. e Cirilli s.n.c., società titolari della farmacia in Tombolo e di quella in Onara, le quali hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento istitutivo sotto vari profili, procedurali e sostanziali, nonché sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. c), e comma 2, della L. n. 27/2012;
- detta controversia è tuttora *sub judice* in quanto sospesa dallo stesso TAR del Veneto in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un altro giudizio, pendente avanti il medesimo TAR, che pure ha ad oggetto l'istituzione di una sede farmaceutica, questione rilevante anche per il giudizio che riguarda il Comune di Tombolo;
- la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 24 del 27 febbraio 2015, ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla suddetta questione per ragioni di ordine processuale, sicché è presumibile che la medesima questione di legittimità costituzionale venga nuovamente proposta, e che ciò comporti un ulteriore ritardo nella definizione anche del contenzioso pendente avverso la delibera di Giunta Municipale del Comune di Tombolo;
- è stato frattanto indetto il "Concorso pubblico straordinario per sedi farmaceutiche" per soli titoli, bandito con deliberazione di Giunta Regionale n. 2199 del 6.11.2012, a seguito del quale, con decreto n. 10 del 12.03.2015, è stata pubblicata nel BUR n. 27 del 20.03.2015 la relativa graduatoria, allo stato, comunque, non essendosi perfezionata la individuazione dell'affidatario della sede *de quo*, né essendo intervenuto il relativo provvedimento finale di assegnazione;

RILEVATO CHE

- allo scadere del termine decennale di cui all'art. 20, comma 9, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, il Piano di Lottizzazione di cui alla delibera consiliare n. 69/2004 e alla relativa convenzione 30.12.2004, n. 4930, risultava realizzato per una minima parte al punto che gli abitanti insediati risultano essere, allo stato, appena il 10% rispetto alle originarie prospettazioni urbanistiche attuative;

- conseguentemente il Piano degli Interventi, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.1.2015, ha riproposto le "previsioni urbanistiche di cui alla convenzione n. 4930/2004" fino al 2019, cosicché devesi constatare che l'ipotesi temporale degli insediamenti di cui al provvedimento C.C. n. 69/2004 non ha più una prospettiva di completa attuazione *medio tempore*;
- recentissima giurisprudenza ha confermato, da un lato, che in sede di istituzione di nuove farmacie in applicazione dell'art. 11 della L. 27/2012, l'Amministrazione comunale ha un potere di natura ampiamente discrezionale e, dall'altro lato, che la relativa istituzione deve essere sorretta da una motivazione che ne riveli la razionalità, non potendo la scelta prescindere, specialmente laddove sia istituita una sede c.d. "discrezionale", "*da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico dell'organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l'accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensazione dei farmaci*" (Cons. Stato, Sez. III, Ord. 1.3.2013, n. 751);
- l'art. 2, comma 2, della Legge 457/68 come successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 1/12, convertito in L. 27/12 prevede l'opportunità di una revisione biennale della programmazione in materia;
- anche nella specifica materia di cui si tratta è stato espressamente riconosciuto il permanere del potere esercitabile in sede di autotutela "dal Comune da ricondurre all'art. 21 *quinquies* della L. n. 241 del 1990", a fronte di "una diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, alla ricerca di un assetto di interessi concreto più rispondente alle finalità legislativamente perseguite" (TAR Campania, V, 8 ottobre 2014, n. 5193);
- la nuova Amministrazione Comunale ha ritenuto di esaminare il provvedimento istitutivo della terza sede farmaceutica, anche alla luce della giurisprudenza formatasi di recente in materia di pianificazione del servizio farmaceutico con riferimento a circostanze sopravvenute, rilevanti in questa fattispecie;

RITENUTO CHE

- da un riesame della situazione esistente nel territorio comunale è emerso che la scelta di istituire la terza sede farmaceutica nella zona individuata dalla delibera di Giunta Municipale in esame non appare più sorretta da un apprezzabile interesse pubblico e ciò per le ragioni che seguono:
  1) la modesta frazione realizzata del piano di lottizzazione approvato con delibera consiliare n. 69/2014 impedisce di riconoscere la persistenza di una attuale esigenza di assistenza farmaceutica così come delineata nella deliberazione giuntale n. 31/2012, rimanendo, allo stato, la zona afferente alla nuova sede a prevalente carattere rurale ed essendo la popolazione residente nel Comune di Tombolo al 31.12.2014, pari a 8278 abitanti, comunque congruamente servita dalle due sedi esistenti, l'una collocata a Tombolo e l'altra ad Onara, attorno alle quali si sviluppano i due centri abitati, comunque accessibili dall'intero territorio comunale ed equidistanti dall'area di piazza Facchetti e dintorni;
  2) in tale contesto acquisisce nuovo significato, ai fini della valutazione degli standards qualitativi e quantitativi del servizio in parola la parafarmacia, aperta a novembre del 2011, la cui funzionalità non poteva essere adeguatamente ponderata all'epoca della delibera dell'aprile 2012 e che, nel tempo, si è rivelata in grado di attendere alle primarie esigenze farmaceutiche degli utenti residenti nella zona che si trova a nord ovest, la quale – come evidenziato – non sarà oggetto medio tempore del previsto incremento demografico;

CONSIDERATO CHE, a fronte della opportuna e financo doverosa nuova valutazione dell'interesse pubblico *ut supra* sinteticamente esposta, allo stato della procedura avviata con la delibera giuntale n. 31/2012 non possono identificarsi soggetti direttamente incisi dalla conseguente decisione di revocare, ai sensi dell'art. 21 *quinquies*, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istituzione della terza sede farmaceutica, in favore dei quali si renda necessario prevedere un indennizzo;

RITENUTO CHE la disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 475/1968, come successivamente modificata e sostituita, preveda l'acquisizione dei pareri dell'ULSS e dell'Ordine dei Farmacisti solo nel caso in cui il Comune assuma un provvedimento positivo ai fini di "collocare una nuova farmacia", cosicché ai fini di cui al presente provvedimento non appare necessaria tale attività istruttoria;

VISTO l'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990;

VISTO il T.U. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITI i pareri sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

d e l i b e r a

per i motivi espressi in premessa e da intendersi qui riportati:

1. di revocare la deliberazione di Giunta Municipale del 19.04.2012, n. 31, adottata ai sensi dell'art. 11 della L. n. 27/2012 e avente ad oggetto: "*istituzione della terza farmacia*";

2. di trasmettere il presente atto alla Regione Veneto per gli incombenti conseguenti.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 13.04.2015

Il Responsabile dell'Area
Beghetto Monica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 13.04.2015

Il Responsabile dell'Area
Reffo Ersilio

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n° 267/2000, con separata unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto ANDRETTA CRISTIAN

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto BAGLIOLID STELLA

REG. PUBBL. N._____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15 giorni** consecutivi a partire dal

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Li,_____ Fto BEGHETTO MONICA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Beghetto Monica

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

L'oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da comunicarsi ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Li,_____ Fto BEGHETTO MONICA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi **10** giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, **è divenuta esecutiva** in
data_____

per decorrenza dei termini di cui all'art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Li,_____ Fto BEGHETTO MONICA